

la competenza dei tribunali dovunque possa entrare questione di canone, di mio o di tuo.

La è stata fatta la questione anche innanzi alla Cassazione, ed ho qui una decisione, molto ben motivata, a senso mio, presa a sezioni riunite dalla Cassazione di Roma; su d'una questione che sorse in quel di Trapani, decisione del 19 aprile 1880, su d'un corso d'acqua stato qualificato per decisione amministrativa fra gli scoli soggetti al regime delle acque pubbliche, e che non si consentì ai tribunali di rivedere in quella risoluzione.

E il principio di questa decisione non può essere, a parer mio, contestato, in confronto al buon regime delle acque pubbliche.

E dunque i tribunali decidano pure delle questioni del canone, ma la questione tecnico-amministrativa sul definire se un corso d'acqua è un torrente o no, o un rivo, agli effetti di classarlo fra i corsi d'acqua coi suoi confluenti ai quali si estende il buon regime delle acque pubbliche, è questione da lasciarsi alla competenza amministrativa secondo la legge, e secondo anche la giurisprudenza stabilita dalla decisione che ho avuto l'onore di citare.

**Gerardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gerardi.** Mi pare che l'onorevole Mantellini abbia proprio scambiato il punto vero della questione. Il nostro articolo 28 che cosa dice?

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. „

Ora l'onorevole Mantellini dice: per quanto riguarda la prestazione del canone, io ammetto la competenza dell'autorità giudiziaria, ma per quanto riguarda tutti quei provvedimenti che sono contemplati dall'articolo 124 della legge sui lavori pubblici io non intendo che sia sostituita la competenza della autorità giudiziaria alla competenza della autorità amministrativa. Ma la questione non è qui: la questione è di vedere quali acque siano pubbliche e quali private; e questo è il punto più difficile e più delicato. E qui non è l'articolo 124 della legge sui lavori pubblici che torna applicabile, ma sibbene, a mio debole avviso, l'articolo 2, della legge sul contenzioso amministrativo, il quale dice, che sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali

si faccia questione di un diritto civile o pubblico.

Ora pare a me che l'articolo, quale fu formulato dalla Commissione, sia perfettamente esatto e corretto: in quanto che noi non intendiamo punto di menomare la competenza dell'amministrazione per quel che riguarda questa disciplina regolatrice (e in ciò siamo pienamente di accordo coll'onorevole Mantellini); ma non intendiamo che, in una causa del tuo e del mio, tra l'amministrazione pubblica, o il demanio pubblico, o la pertinenza dello Stato e la proprietà privata, debba essere giudice esclusivo lo Stato medesimo. Aggiungo di più che ci siamo studiati, per mantenere lo *statu quo* che è proprio l'obiettivo di questa legge, di usare una frase per la quale ogni ragione di competenza resta impregiudicata; abbiamo detto, cioè, “ e salva, in caso di controversia, la competenza della autorità giudiziaria. „ Il che vuol dire che è salva, in quanto questa competenza esiste a norma delle leggi vigenti.

Credo che questa considerazione possa tranquillare pienamente l'onorevole Mantellini. Noi abbiamo inteso dire: in quanto quella data controversia fosse, oggi, di competenza della autorità giudiziaria, lo sia anche per l'avvenire. Spero, con questi schiarimenti, di aver dimostrato che, nello intendimento della Commissione e a norma degli effetti che da questo articolo devono derivare, l'aggiunta dell'onorevole Mantellini non farebbe, forse, che complicare la questione e condurci sopra un terreno che vogliamo assolutamente evitare.

**Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli.** Io non crederei, per verità, che l'onorevole Mantellini avesse scambiato la questione, no: egli ha visto che una questione si poteva fare, e l'ha fatta. Egli ha citata una sentenza della Cassazione di Roma a sezioni riunite, la quale veramente pare che affermi che il giudizio sulla qualità pubblica delle acque è qualche cosa che appartiene esclusivamente al potere amministrativo. Ma oltrechè questa è una sentenza unica, oltrechè fu resa in contraddizione delle conclusioni del procuratore generale, onorevole De Falco, ci sono però parecchi altri esempi di giurisprudenza che hanno affermato il contrario, e la dottrina, e la scuola vanno in senso opposto a quest'affermazione della Corte di cassazione di Roma.

Onde non crederei che questo principio affer-